SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1575-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Commercio estero - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica popolare cinese firmato a Roma il 28 gennaio 1985 rappresenta una tappa importante nella positiva evoluzione dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi. Esso mira a creare un sistema di garanzie per gli investimenti di ditte italiane nel territorio della Repubblica popolare cinese e viceversa.

Questo Accordo si colloca in un periodo di particolare espansione della economia cinese e di una larga apertura verso il commercio con l'estero. Basti pensare che nel corso di applicazione dell'ultimo piano quinquennale sono state create ben 741 nuove *joint-ventures* con un incremento di capitali esteri investiti pari al 35,7 per cento.

Il Consiglio di Stato cinese ha approvato di recente una serie di norme relative alle condizioni di favore per imprese a capitale estero e a capitale misto per favorire lo sviluppo di zone economiche speciali. Di ciò vi è riflesso nell'accordo odierno che prevede, oltre alla clausola della nazione più favorita, disposizioni per indennizzo in caso di espropriazioni o danni conseguenti ad eventi bellici, il libero trasferimento dei profitti ed altri redditi da investimento ed una organica procedura arbitrale per la composizione delle controversie.

È annesso all'Accordo un Protocollo che precisa le procedure giudiziali e fissa i poteri del tribunale arbitrale.

La Commissione affari esteri raccomanda pertanto all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.